



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 20 del 09 .07.2013

Oggetto: Modifiche al Decreto attuativo del Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana. Anni 2012 e 2013.

- VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le sue norme di attuazione;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
- VISTO il Regio Decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni, art. 13 e art. 17;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e s.m. e i.;
- VISTA la Legge 23 gennaio 1968, n. 34;
- VISTA la Legge Regionale 8 gennaio 1969, n. 1 e relativo regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 ottobre 1986;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- VISTA la Direttiva 2002/60/CE del Consiglio del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la Peste Suina Africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la Peste Suina Africana ed il relativo Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54 di attuazione della suddetta Direttiva;
- VISTO il Manuale operativo e il piano di emergenza per la Peste Suina Africana e la Peste Suina Classica;



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 20 DEL 09.07.2013

- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/362/CE recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia, modificata dalla Decisione 2007/11/CE;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 2005/363/CE relativa a talune misure di protezione della salute animale contro la Peste Suina Africana in Sardegna e successive modifiche;
- VISTO il D.A.I.S. 21 novembre 2005, n. 42 su "Emanazione dei provvedimenti di zona di protezione e di sorveglianza in caso di malattie degli animali";
- VISTA la Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 "Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna";
- VISTO il Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 di attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione ed alla registrazione dei suini.
- VISTO il D.A.I.S. 28 ottobre 2011, n. 43 recante "Profilassi della trichinellosi – obbligo di sottoporre ad esame trichinoscopico le carni degli animali recettivi abbattuti durante la stagione venatoria";
- VISTA la Decisione della Commissione Europea 2011/807/UE del 30 novembre 2011, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi come modificata e integrata dalla decisione di esecuzione 2012/785/UE del 13 dicembre 2012;
- VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione 2012/761/UE del 30 novembre 2012 che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell'Unione a tali programmi;
- VISTO il "Piano di sostegno diagnostico ed epidemiologico alla emergenza peste suina africana nella Regione Sardegna" trasmesso con nota DGSAF n. 14603 del 2 agosto 2012 nel quale sono inserite le linee guida per lo svolgimento di specifica attività di formazione in collaborazione tra Regione Sardegna, Ministero della Salute, Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle Malattie da Pestivirus e Asfvirus e l'IZS della Sardegna;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità n. 69 del 18 dicembre 2012 recante "Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana. Anni 2012-2013";



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 20 DEL 09.07.2013

- CONSIDERATO** il draft report FVO n. 2013-6788, in corso di traduzione, recante le risultanze dell'audit Food Veterinary Office (FVO) per la Peste Suina Africana tenutasi in Italia dal 11 marzo 2013 al 20 marzo 2013, che ha, tra l'altro, evidenziato la necessità di rivedere la procedura di sorveglianza ed intervento in seguito alla segnalazione della presenza di suini bradi;
- ACQUISITE** le indicazioni di cui alla nota del Ministero della Salute, prot. n. 7181 del 08 aprile 2013, sulla gestione delle sieropositività;
- VISTA** la nota della Dott.ssa Paola Testori Coggi, Direttore Generale della DGSANCO, del 3 maggio 2013 con la quale la Regione Sardegna, di concerto con il Ministero della salute, è stata invitata a predisporre un Piano d'azione contenente misure efficaci e risolutive per correggere le criticità evidenziate dall'FVO onde evitare ulteriori azioni restrittive da parte della Commissione europea;
- RITENUTO** pertanto di dover modificare le disposizioni contenute nel Decreto dell'Assessore dell'Igiene e della Sanità 18 dicembre 2012 n. 69 "Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina africana anni 2012-2013, così come richiesto dalla Commissione europea anche nell'incontro ufficiale del 27 giugno 2013 presso la delegazione della medesima Commissione a Roma, relativamente alla gestione delle sieropositività, alla possibilità di incorrere alle deroghe di cui al Regolamento (CE) 1099/2009, art. 18 paragrafo 3, alla regolamentazione della macellazione uso famiglia nelle zone di restrizione PSA, nonché al ricorso di mezzi identificativi più chiari e leggibili degli animali in conformità al D.L.vo n. 200/2010;
- ACQUISITE** le indicazioni del Ministero della Salute nel corso della predetta riunione del 27 giugno u.s. e della riunione tecnica svoltasi a Cagliari lo scorso 1° luglio;

Su parere conforme del Direttore Generale della Sanità, sentito il Direttore del Servizio prevenzione

DECRETA

Art. 1 Definizioni

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del "Decreto attuativo del piano straordinario di eradicazione della peste suina africana. Anni 2012 e 2013." dell'Assessore dell'Igiene e Sanità del 18 dicembre 2012, n. 69 è inserita la lettera:



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 20 DEL 09.07.2013

“c) allevamento semibrado”: ai fini del presente decreto per allevamento semibrado di cui all'Allegato I, paragrafo 1, del D.L.vo n. 200/2010 si intende l'allevamento di suini in uno spazio confinato, di superficie non superiore ai 3 ettari, non accessibile ad altri suini o ai cinghiali.”

Art. 2 Anagrafe

1. Il comma 1 dell'art. 7 del DAIS n. 69/2012 è sostituito dal seguente:

“1. I Servizi veterinari registrano in Banca Dati Nazionale (BDN) ogni nuova azienda suina, previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico-sanitarie e di biosicurezza previste all'articolo 9 e dall'**Allegato n. 1**, ed assegnano il codice aziendale di cui al DPR n. 317/1996, il quale deve essere riportato mediante tatuaggio nel padiglione auricolare sinistro sui suini entro i 70 giorni dalla nascita o, comunque, prima di ogni movimentazione sia per vita che per il macello. Su tutto il territorio regionale nel caso in cui il tatuaggio non sia chiaramente visibile, e in tutti i soggetti con cute pigmentata nelle orecchie è altresì obbligatoria, oltre al tatuaggio di cui all'Allegato I, paragrafo 2, del D.L.vo. n. 200/2010, l'apposizione di una marca auricolare, nel padiglione auricolare destro, riportante il codice aziendale.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aziende ricadenti nelle zone di restrizione per focolai di PSA nel domestico e/o nel selvatico, entro il 45° giorno di vita dei suini, e comunque prima di ogni movimentazione sia per vita che per il macello, oltre al tatuaggio di cui all'Allegato I, paragrafo 2, del D.L.vo. n. 200/2010, è altresì obbligatoria l'apposizione di una marca auricolare, nel padiglione auricolare destro, riportante il codice aziendale.”

2. La lettera k) del comma 5 dell'art. 7 del DAIS n. 69/2012 è così modificata:

“k) qualifica sanitaria distinta in:

- azienda non controllata per PSA;
- azienda controllata per PSA (sottoposta con esito favorevole ad un primo controllo ufficiale nell'anno in corso);
- azienda controllata certificata per PSA (sottoposta con esito favorevole a due controlli ufficiali nei dodici mesi precedenti).”

Art. 3 Requisiti sanitari e di biosicurezza nelle aziende suinicole

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del DAIS n. 69/2012 è così modificato:

“1. I Servizi veterinari registrano nella Banca Dati Nazionale (BDN) ogni nuova azienda suina previo sopralluogo e verifica delle condizioni igienico sanitarie e di biosicurezza: in particolare il sito aziendale deve essere recintato



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 20 DEL 09.07.2013

con doppia recinzione inamovibile (ancoraggio cordolo di cemento) di altezza minima di metri 1,50 o barriera (muro) in grado di impedire il contatto con altri suini domestici o cinghiali o eventuali suini illegali.”

Art. 4 Procedura di sorveglianza e di intervento in seguito alla segnalazione della presenza di suini bradi

1. Il comma 2 dell'art. 12 del D.A.I.S. n. 69/2012 è così modificato:

“2. Tutti i suini rinvenuti al pascolo brado devono essere abbattuti e distrutti secondo le procedure di cui al Piano d'azione, ex D.P.G.R del 3 maggio 2012 n. 56, da attuare senza indugio”

2. I commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 12 del D.A.I.S. n. 69/2012 sono abrogati.

3. Il comma 7 dell'articolo 12 del D.A.I.S. n. 69/2012 è così modificato:

“7. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed il Servizio Veterinario della ASL trasmettono, per quanto di competenza, un report mensile al servizio prevenzione regionale sulle attività di sorveglianza ed intervento effettuate.”

4. Il comma 8 dell'articolo 12 del D.A.I.S. n. 69/2012 è così modificato:

“8. I servizi veterinari trasmettono il programma di pronta disponibilità al Servizio prevenzione regionale, al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ed al Comando provinciale dei Carabinieri.”

Art. 5 Misure sanitarie in caso di sieropositività

1. I commi 5 e 6 dell'articolo 14 del D.A.I.S. n. 69/2012 sono abrogati e sostituiti dai seguenti commi:

“5. Nelle aree libere da PSA, nelle aziende nelle quali venga rilevata una sieropositività (un solo capo) si procede all'inserimento del dato in SIMAN, all'abbattimento nel più breve tempo possibile, di norma entro cinque giorni del capo positivo, e si provvede a prelevare campioni di sangue e organi per assicurare l'assenza di circolazione virale. Nelle aree libere da PSA, nelle aziende nelle quali venga rilevata sieropositività multipla (più di uno), l'azienda viene posta immediatamente sotto sequestro e acquisite tutte le informazioni epidemiologiche e le risultanze di laboratorio, il Ministero, il Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, il CEREP e la ASL competente per territorio valuteranno, caso per caso, gli interventi da porre in essere.

6. Il Servizio Veterinario competente provvede a:



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 20 DEL 09.07.2013

- a) attivare una indagine epidemiologica da inviare al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, al Ministero della Salute ed al CEREP;
- b) attivare i controlli clinici e, se del caso, sierologici nelle eventuali aziende correlate con l'invio della relativa documentazione al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- c) garantire la disinfezione e disinfestazione delle stalle, dei ricoveri e dei recinti;"

2. dopo il comma 7 dell'articolo 14 del D.A.I.S. n. 69/2012 è inserito il seguente comma:

"8. Nel caso in cui l'azienda sieropositiva ricada in zona di restrizione per PSA nel domestico e/o nel selvatico, tutto l'effettivo dell'allevamento deve essere abbattuto e distrutto, e l'evento deve essere inserito nel SIMAN. In assenza di positività virologica si prosegue nell'attività di monitoraggio sierologico dell'area in vincolo, finalizzato alla valutazione della sieroprevalenza. A conclusione delle operazioni di controllo, acquisite le informazioni epidemiologiche e le risultanze di laboratorio, il Ministero, il Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale, il CEREP e la ASL competente per territorio valuteranno gli eventuali ulteriori interventi da porre in essere."

Art. 6 Indagine epidemiologica.

I commi 1 e 2 dell'articolo 16 "Indagine epidemiologica" del DAIS 69/2012 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

"1. In caso di conferma di focolaio di Peste Suina Africana, il Veterinario Ufficiale compila la scheda di indagine epidemiologica per PSA di cui all'**Allegato A** del presente decreto. Tale scheda deve essere compilata e inserita all'interno del Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) entro il termine di 48 ore dalla conferma di PSA. La scheda deve essere inserita utilizzando esclusivamente il modulo, redatto in pdf compilabile, scaricabile sul portale della Regione Sardegna.

2. La scheda di cui al comma 1, per le informazioni non immediatamente rilevabili, deve essere completata e inserita sul SIMAN, sempre a cura del Veterinario Ufficiale coadiuvato dall'UCL, il prima possibile e comunque al massimo entro 10 giorni dall'avvenuto abbattimento."
- 3.

Art. 7 Macellazioni per autoconsumo familiare

1. Il comma 2 dell'art. 27 "macellazioni a domicilio" del DAIS 69/2012 è sostituito dal seguente:
- "2. I proprietari dei suini che intendono avvalersi di tale facoltà devono presentare richiesta al Servizio Veterinario che assicura il controllo nei giorni stabiliti, previa verifica della presenza dell'Azienda in BDN."



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 20 DEL 09.07.2013

Art. 8 Attività di Vigilanza Permanente

1. la lettera m) del comma 2 dell'art. 30 "Attività di Vigilanza Permanente" del DAIS n. 69/2012 è sostituita dalla seguente:

"m) nel caso in cui uno degli stabilimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sospenda l'invio di carni e/o prodotti a base di carne suina fuori dal territorio regionale, per un periodo superiore a sei mesi, il Servizio prevenzione della Regione lo segnala al Ministero della salute per la valutazione del procedimento di sospensione dell'autorizzazione alla spedizione fuori regione tramite decreto ministeriale. La ditta potrà ottenere nuovamente l'autorizzazione all'invio fuori regione previa verifica della persistenza dei requisiti."

Art. 9 Rendicontazione e flusso dati

1. le lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 32 "Rendicontazione e flusso dati" del DAIS n. 69/2012 sono così modificate:

"d) I Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale trasmettono al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale, entro il mese di febbraio, la relazione annuale delle attività svolte contenente i dati relativi a:

1. le macellazioni di suini effettuate nei macelli regionali, compresi quelli annessi agli agriturismo, suddivise per categoria commerciale;
2. le macellazioni di suini per autoconsumo familiare;

e) Entro il 15 luglio ed il 15 gennaio di ogni anno, i Servizi di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, ai sensi all'articolo 7 della decisione CE 2005/363, trasmettono al Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati ai sensi della medesima Decisione e l'elenco di tutte le partite di carni suine, di prodotti a base di carne suina e di tutti gli altri prodotti contenenti carne suina sottoposti alla certificazione prevista all'articolo 5, paragrafo 4, e all'articolo 6, paragrafo 4, inviati in ambito extraregionale con indicazione della destinazione (nazione o regione italiana), del quantitativo e della tipologia; trasmettono inoltre ogni informazione utile riguardo all'applicazione della Decisione CE 2005/363. Il Servizio prevenzione dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'assistenza sociale provvede ad inoltrare detti elenchi al Ministero della salute."

Art. 10 Modifica allegati



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

DECRETO N. 20 DEL 09.07.2013

1. Gli allegati n. 14 “Scheda di allerta PSA/PSC” e n. 15 “Scheda di indagine epidemiologica per PSA/PSC aggiornamento dati al momento dell’abbattimento” sono abrogati e sostituiti dall’allegato A del presente decreto.

Cagliari, 09.07.2013

L'Assessore

Simona De Francisci

GR/ 4.4

MSP/ Resp 4/4

GI/ Resp. 4.3

D.C. Dir. Serv. IV

GL.C. Dir. Gen. Sanità